



**CITTÀ DI SANLURI**

AREA SOCIALE  
PUBBLICA ISTRUZIONE

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura Negoziata Mediante RDO su Sardegna CAT**

ai sensi degli artt. 36 e 63 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016

**SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  
ALUNNI RESIDENTI A SANLURI STATO  
PER N. 2 ANNI (01.01.2023 – 31.12.2024)  
CIG.9444863383**

# DISCIPLINARE DI GARA

**OGGETTO: Servizio di Trasporto Scolastico degli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado residenti a Sanluri Stato, per n.2 anni (01.01.2023 – 31.12.2024). CIG.9444863383**

## **PREMESSA**

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

## **ART. 1**

### **OGGETTO, TIPOLOGIA, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI E RINNOVI**

**Oggetto:** Il presente disciplinare ha per oggetto la gestione del Servizio di Trasporto Scolastico degli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di Sanluri, residenti nella frazione di Sanluri Stato.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto riferito ad un'unica categoria di Servizi (art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016).

**Tipologia:** Le attività oggetto del presente appalto sono di seguito descritte e specificate, con riferimento ai sistemi di classificazione noti ed al CPV:

<b>Categoria</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Numero di riferimento CPC</b>	<b>Numero di riferimento CPV</b>
02	Servizi di Trasporto Scolastico	712	60113100-8 <i>Noleggio di autobus e pullman con autista</i>

#### **Categoria nel CAT Sardegna: AK 29 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**Durata:** la durata dell'appalto è stimata in 24 mesi (periodo 2023/2024) decorrenti presumibilmente dalla data di aggiudicazione/stipula del contratto se successiva. Esso è strettamente legato alla disponibilità delle risorse sui bilanci comunali anni 2023/2024. Nel caso in cui il servizio venisse defianziato per gli anni successivi al primo, il Comune di Sanluri procederà alla risoluzione del contratto senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere e/o rivendicare in merito.

#### **Importo:**

- €.**88.085,72** (Iva 10% esclusa);
- €.**1.761,71** (Iva di legge 22% inclusa) per oneri aziendali di sicurezza su lavoro non soggetti a ribasso pari al 2%;
- €.**1.344,00** per oneri rischi interferenti non soggetti a ribasso;

Tale prezzo si intende onnicomprensivo di tutti i servizi, prestazioni del personale, spese ed ogni altro onere espresso e non nel Capitolato Speciale d' Appalto, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

#### **Opzioni e rinnovi:**

- Ai sensi dell'art. 63 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto potranno essere affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per un periodo massimo di tre anni, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, conformemente al progetto oggetto del presente capitolato. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 30 gg prima della scadenza del

contratto originario.

- Ai fini dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 il valore massimo stimato dell'appalto è pari €.176.171,44 (Iva di legge 10% esclusa pari a €17.617,14), ovvero €193.788,58 (Iva di legge 10% inclusa) più €3.523,42 (Iva di legge 22% inclusa) per oneri aziendali di sicurezza sul lavoro non soggetti al ribasso pari al 2%, per complessivi n. 48 mesi (annualità 2023/2024/2025/2026), più €2.688,00 per oneri rischi interferenti, non soggetti a ribasso per la durata di 48 mesi.

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n.50/2016, con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

## ART. 2

### SOGGETTI AMMESSI e CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 da attestare mediante il DGUE e per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n.445/2000.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b e c del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A quest'ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara.

In caso di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla **mandataria** in misura maggioritaria e la restante percentuale cumulativamente dalle **mandanti** o dalle altre imprese consorziate, ai sensi dell'art. 83 comma 8 D.Lgs. 50/2016.

In caso di aggiudicazione è fatto obbligo per la mandataria di eseguire le prestazioni nella medesima misura maggioritaria prevista per i requisiti di qualificazione.

Al fine di procedere con i necessari controlli previsti dalla normativa vigente, l'attestazione del possesso dei requisiti minimi di ammissione alla gara dovrà contenere le informazioni di seguito specificate.

#### REQUISITI DI IDONEITA' (art. 83 D.Lgs. n°50/2016)

- **Idoneità professionale** (art. 83, comma 3 del D.Lgs. n°50/2016)
- **Capacità economica e finanziaria** (art. 83 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016; art. 27 L.R. n. 05/2007)
- **Capacità tecnica e professionale** (art. 83 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016; art. 28 L.R. n°05/2007)

#### A. **Requisiti di idoneità professionale:** (art. 83, comma 3 del D.Lgs. n°50/2016)

Le imprese partecipanti alla gara, dovranno documentare il possesso dei seguenti requisiti a mezzo delle dichiarazioni rese tramite il modulo istanza (Allegato A) e il modulo DGUE (Allegato D) salvo nei casi in cui siano previste ulteriori dichiarazioni:

1. Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per l'attività oggetto del presente appalto.  
L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:
  - Il numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio Economico Amministrativo, la descrizione dell'attività risultante dal registro.
- I dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se esistenti, dei direttori tecnici dell'impresa concorrente al momento della presentazione dell'offerta, nonché dei cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara;
2. Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della L.R. n. 16/97 (**tale requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L. n.381/91 e della L.R. n°16/97**), con l'indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione. Per le Cooperative sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l'albo regionale previsto dalla L. n.381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l'iscrizione all'albo regionale della Sardegna;

3. Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive D.M. 23.06.2004 **(solo per le cooperative sociali)**;

**Tutte le imprese partecipanti dovranno altresì provare:**

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n°50/2016, che dovrà essere documentata per ogni soggetto interessato, come specificatamente indicato nel medesimo art. 80 riportato per estratto nelle note a fine documento;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettera f-bis (dichiarazioni non veritiere in sede di gara) ed f-ter (iscrizione nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio ANAC per aver presentato dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara) del D.Lgs n. 50/2016;
- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in caso di consorzio stabile alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come previsto dall'art. 17 della legge 12.03.99 n°68;

**L'attestazione del requisito dovrà altresì indicare:**

1. L'indirizzo dell'Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
  2. Il numero posizione assicurativa Territoriale INAIL;
  3. L'indirizzo dell'Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n°68/99;
  4. che l'impresa stessa è in regola con i versamenti previdenziali;
  5. Per le imprese straniere: documentare la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa, conforme alla normativa del paese di appartenenza;
- Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali;
  - Tassativo rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
  - Non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della Legge n.383/2001, OPPURE essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della Legge n. 383/2001 con conclusione del periodo di emersione;
  - Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici l'Impresa non deve essere mai stata soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del proprio operato o da inadempienze contrattuali. Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l'esito positivo dell'incarico;
  - Accettazione del Patto d'integrità di cui all'art. 4 del Regolamento ANAC 2014 in materia di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'art. 1, comma 7 della Legge n.190/2012 sui Patti di integrità). Si veda **ALLEGATO F** del bando;
  - Accettazione delle disposizioni stabilite dal *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sanluri* di cui alla Deliberazione G.M. n. 286 del 20.12.2013 e integralmente consultabile nel sito web dell'Ente, all'indirizzo [www.comune.sanluri.su.it](http://www.comune.sanluri.su.it)

Il Regolamento indica i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

**B. Capacità economica e finanziaria** (art. 83 comma 4 D.Lgs. n°50/2016):

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese partecipanti dovrà essere fornita mediante:

- Il bilancio d'impresa, ovvero la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato

economico d'esercizio degli ultimi 3 anni (2019/2020/2021) Il bilancio dovrà risultare complessivamente in attivo o al più in pareggio ovvero il rapporto tra attività e passività inteso come indice finanziario dovrà essere pari o maggiore di 1.

$$\text{ESEMPIO: } \frac{\text{Attività}}{\text{Passività}} = > 1 \text{ (indice finanziario)}$$

- Nel caso in cui il risultato economico degli ultimi 3 anni dovesse risultare negativo, è data facoltà all'impresa partecipante di sostituire tale requisito con: 1) idonee referenze bancarie di almeno un Istituto di credito da cui risulti l'affidabilità del concorrente sotto il profilo economico finanziario e che lo stesso abbia fatto fronte con regolarità agli impegni; 2) dichiarazione descrittiva delle misure messe in atto ovvero un piano di rientro per superare la passività;
- L'importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto della gara, **realizzati per conto di Pubbliche Amministrazioni** negli ultimi 3 anni (2019/2020/2021), **dovrà essere almeno pari all'importo posto a base di gara.**

**C. Capacità tecnica e professionale** (art. 83 comma 6 D.Lgs. n°50/2016; art. 28 L.R. n°05/2007)

- Adeguata esperienza nella realizzazione, **per conto di Pubbliche Amministrazioni**, di servizi identici e/o analoghi a quello oggetto della gara. In particolare la ditta partecipante deve documentare lo svolgimento, nell'ultimo triennio (2019/2020/2021) di almeno un servizio analogo (almeno un intero anno scolastico). Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l'esito positivo dell'incarico.
- Presenza in organico degli operatori necessari per l'espletamento del Servizio oggetto di Gara. **Allegare organigramma.** In particolare dovranno essere assicurate almeno le seguenti figure professionali:
- **Autisti - Allegare** il documento denominato **ALLEGATO E**
  - esperienza professionale minima biennale;
  - patente di guida in corso di validità cat. D pubblica e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);
  - non avere riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali pendenti, salvo la intervenuta riabilitazione;
- **accompagnatori/assistenti di bordo;**
  - non avere riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali pendenti, salvo la intervenuta riabilitazione;
- Possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e dell'attestazione di idoneità professionale di cui al D.M. 20 dicembre 1991 n.° 448 e ss.mm. e ii., del D.Lgs 395/2000 e relativo Regolamento attuativo D.M. Trasporti 28.04.2005 n. 161;
- Essere titolare di concessione di servizi pubblici di linea o licenza di noleggio autobus con conducente;
- Essere in possesso dell'attrezzatura e degli automezzi necessari per garantire l'espletamento del servizio secondo le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e le previsioni di legge in materia;
- Disporre di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, necessarie per l'espletamento del Servizio oggetto dell'appalto;

**L'esperienza della ditta e del personale costituiscono requisiti d'accesso alla gara e rilevano ai fini della capacità tecnica ma non determinano l'attribuzione di eventuali punteggi per la valutazione dell'offerta.**

**I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto. Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.**

**Ai sensi dell'art. 83 comma 5 del D.Lgs 50/2016, si specifica che:**

- il riferimento ai servizi analoghi risponde all'esigenza che l'offerente sia in possesso di requisiti correlati a specifica professionalità e qualificazione (competenza), alla funzionalità della sua

organizzazione (efficienza), alla maggior perizia derivante dallo svolgimento dell'attività da un certo tempo (esperienza) ed alla natura dei risultati riportati in passato (affidabilità);

- la richiesta del possesso dei requisiti tecnici ed economici di cui ai precedenti punti B e C risponde pertanto all'obiettivo di far partecipare alla presente procedura, operatori economici che siano in possesso della competenza, dell'efficienza organizzativa, dell'esperienza e dell'affidabilità necessarie per gestire le complessità tecnico-organizzative ed economico finanziarie derivanti dall'affidamento del servizio oggetto della presente procedura.

Si precisa, inoltre che ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, **la stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.**

L'operatore economico, pertanto è tenuto obbligatoriamente a registrarsi al servizio AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi – Servizi on line – AVCPass - accesso riservato all' Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute.

L'Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS indica al sistema il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura di affidamento cui intende partecipare: **CIG.9444863383**. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella "Busta di Qualifica" contenente la Documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara.

Gli Operatori economici dovranno inserire nell'apposita area dedicata, i documenti la cui predisposizione è a proprio carico. Il "PASSOE", infatti, non esonera l'operatore economico dall'obbligo di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. Il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

I documenti inseriti devono essere firmati digitalmente dagli operatori economici per i quali è fatto obbligo di dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo certificatore autorizzato.

### ART. 3

#### RICHIESTA DEI DOCUMENTI DI GARA

I soggetti interessati potranno acquisire informazioni inerenti la gara **entro le ore 09:00 del giorno 28.10.2022 ottobre 2022**, nel seguente modo:

- In loco presso i Servizi Sociali e alla Persona – Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sanluri, sito in via A. R. Villa Santa n. 17, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30;
- Contattando i seguenti numeri di telefono e Indirizzi e-mail: 070/9383303 - 305  
E-mail: [g.doi@comune.sanluri.su.it](mailto:g.doi@comune.sanluri.su.it) - [mc.zedda@comune.sanluri.su.it](mailto:mc.zedda@comune.sanluri.su.it)  
Pec: [protocollo@pec.comune.sanluri.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanluri.su.it),
- utilizzando il sistema di messaggistica della del portale web del CAT Sardegna.

### ART. 4

#### TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I soggetti interessati a partecipare alla presente gara dovranno far pervenire, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema CAT Sardegna, entro il termine perentorio delle ore **08:00 del giorno 02.11.2022** pena l'esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- A) Documenti Amministrativi (*Busta di Qualifica*)
- B) Offerta Tecnica (*Busta Tecnica*)
- C) Offerta economica (*Busta Economica*)

**Le operazioni di gara** si svolgeranno presso gli uffici dei Servizi Sociali e alla Persona siti in via A. Riva Villasanta n.17 Sanluri, il giorno **02 novembre 2022 alle ore 9:00** mediante il sistema CAT Sardegna sulla piattaforma informatica del sito [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it)

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante e corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed **in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura**;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza.

Alcune dichiarazioni sono redatte su modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante e disponibili sul portale *CAT SARDEGNA*, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, mentre le restanti dovranno essere redatte in maniera libera dal concorrente.

#### **4.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “BUSTA DI QUALIFICA”**

Nella sezione denominata “*Busta di Qualifica*” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti pena l'esclusione:

##### **4.1.A) Istanza di partecipazione alla gara**

redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, utilizzando, preferibilmente, il modulo di dichiarazione unica **ALLEGATO A** del bando, compilata in lingua italiana, esente da bollo ai sensi dell'art. 14 All. B del D.P.R. 26.10.1972 n.642.

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore della Ditta concorrente e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia in carta semplice, di un documento di identità (fronte retro), in corso di validità, del sottoscrittore.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

**L'Istanza dovrà contenere espressamente l'indicazione relativa al possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara non altrimenti dichiarati nel DGUE, così come dettagliatamente indicati all'art. 2 punti A, B, e C del presente Disciplinare di gara.**

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. n°50/2016 e dell'art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n°82, le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata (PEC) o strumento analogo negli stati membri. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ai Servizi Sociali e alla Persona via A.R. Villasanta, 17 – 09025 Sanluri via PEC all'indirizzo [serviziosociale@pec.comune.sanluri.su.it](mailto:serviziosociale@pec.comune.sanluri.su.it); diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**4.1.B) Documento PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n° 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza, rilasciato dal Servizio AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi di accesso riservato – AVCPASS Operatore Economico presso: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Servizionline/AVCpass>;

##### **4.1.C) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta di Qualifica contenente la documentazione amministrativa.

Al tal fine la Stazione Appaltante rende disponibile nella documentazione di gara, l'**ALLEGATO G**, il *Modello di Formulario per il DGUE* in formato editabile. L'operatore economico potrà agevolmente compilarlo e successivamente trasformarlo in formato pdf e firmarlo digitalmente prima dell'inserimento dello stesso nella Busta di Qualifica.



**4.1.D) IN CASO DI Avvalimento (art. 89 D.Lgs. n. 50/2016):** il Concorrente, singolo o in raggruppamento, di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 1 del presente Disciplinare e comunque esclusi i requisiti di cui all'art. 80 del Codice Contratti avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso l'impresa concorrente dovrà allegare:

1. DGUE a firma dell'ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II<sup>a</sup> sezione A e B, alla parte III<sup>a</sup>, alla parte IV<sup>a</sup> in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI<sup>a</sup>;
2. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. il contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto;
4. la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato;
5. PASSOE dell'impresa ausiliaria, rilasciato dal servizio AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione ( Servizi – Servizi on line – AVCPass - accesso riservato all' Operatore economico, link: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>) secondo le istruzioni ivi contenute e già riportate nel precedente articolo 2 del presente disciplinare di gara.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 D.Lgs.50/2016, la stazione appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia. I requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti sia dal concorrente che dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano sia al concorrente che all'impresa ausiliaria. Non è consentito, pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

**4.1.E) Garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo a base di gara, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Sanluri. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata a pena di esclusione, dell'impegno di cui al successivo *punto 4.1.F*

**4.1.E) Impegno incondizionato di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Detto impegno è obbligatorio, pena l'esclusione, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria;

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni della cauzione si rimanda a quanto disposto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016.

**4.1.G) Dichiarazione** datata e controfirmata dal legale rappresentante della ditta, redatta secondo il *fac-simile* denominato **ALLEGATO E** del Bando, relativa all'**esperienza del personale specializzato**.

**N.B.** Dovrà essere compilato uno o più moduli per ciascun operatore presentato. Tale dichiarazione **dovrà essere controfirmata anche dall'operatore in questione** e dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità della persona interessata e del legale rappresentante della Ditta.

**4.1.H) Eventuale copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con**



**rappresentanza** conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio in caso di A.T.I. già costituito o consorzio;

**4.1.I) Eventuale procura speciale legalizzata** originale o in copia autenticata;

**4.1.L) Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità (ALLEGATO F)** ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ANAC 2014 in materia di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'art. 1, comma 7 della legge n° 190/2012 sui Patti di integrità;

**4.1.M) Eventuali integrazioni al DUVRI (ALLEGATO 4);**

**4.1.L) Ricevuta del versamento del Contributo ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione:** in conformità a quanto disposto con la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21.12.2021 "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022*", gli operatori economici, in caso di importo a base di gara uguale o maggiore a €.150.000,00 e inferiore a €.300,00 devono versare la tassa di partecipazione alla gara nella misura di €.20,00;

Si precisa che l'Amministrazione potrà invitare i soggetti concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate.

**Nell'istanza di partecipazione le imprese dovranno altresì dichiarare:**

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sanluri* di cui alla Deliberazione G.M. n. 286 del 20.12.2003 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione dell'*Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR)* e di accettarne pienamente il contenuto (**ALLEGATO H**);
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. *f bis* (dichiarazioni non veritiere in sede di gara) e *f ter* (iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara) del D.Lgs 50/2016;
- di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle previsioni del Capitolato speciale d'appalto;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia;
- di avere formulato i prezzi di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell'offerta stessa;
- di impegnarsi ad adottare tutte le misure di sicurezza per rischi interferenti come risultanti dal DUVRI, **ALLEGATO 4**, agli atti di gara e vincolante per la Ditta appaltatrice;
- di autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della L. n°241/90 e del D.P.R. n°184/2006, a consentirgli per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

OPPURE

di non autorizzare l'accesso per quelle parti relative alle informazioni fornite a giustificazione delle offerte presentate che saranno espressamente indicate, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;

- di fornire il nominativo di un responsabile del coordinamento tecnico per i servizi oggetto dell'appalto in qualità di referente per l'Amministrazione Comunale per tutte le previsioni inerenti l'espletamento;
- In caso di aggiudicazione, la Ditta si impegna:
  - al tassativo rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.° 136 (*tracciabilità dei flussi finanziari*);

- a stipulare con il Committente regolare contratto con costi a totale carico della ditta aggiudicataria (*artt. 18 e 20 del Capitolato Speciale d'Appalto*);
- a prestare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'art. 103 del D.lgs. n°50/2016, a garanzia della regolare esecuzione del contratto (*art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto*);
- a stipulare, polizze assicurative con spese a totale carico della Ditta aggiudicataria, relative alla responsabilità sulla sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato (*art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto*).

#### **4.2. OFFERTA TECNICA "BUSTA TECNICA"**

Nella sezione denominata "Busta Tecnica" della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti pena l'esclusione:

**4.2.A)** "Scheda tecnica" secondo il modello (**ALLEGATO C del Bando**), contenente l'indicazione dell'offerta tecnica che la ditta è in grado di garantire a quanto obbligatoriamente richiesto per l'espletamento del Servizio (**art. 5.2.A del presente Disciplinare**)

La scheda illustra i profili organizzativi e gestionali del servizio, con riferimento agli elementi assunti a valutazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente disciplinare di gara.

**La scheda dovrà essere redatta in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 5.2. del presente disciplinare.**

La ditta potrà presentare documentazione dimostrativa di quanto illustrato nella scheda.

Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la scheda dovrà essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande. La scheda, in questo caso, dovrà specificare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici e contenere tutte le informazioni richieste riferite al complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse dovranno essere indicate in modo disgiunto per ciascuna delle Imprese medesime.

**4.2.B)** Qualora l'offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali dovrà essere presentata idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, motivata e comprovata ex art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in cui si evidenziano le eventuali parti da secretare (**ALLEGATO D del Bando**). Nessun elemento riconducibile all'offerta economica potrà essere indicato nell'offerta tecnica, pena l'esclusione.

#### **4.3. OFFERTA ECONOMICA "BUSTA ECONOMICA"**

Nella sezione denominata "Busta Economica" della RdO si dovrà:

**4.3.A)** allegare il modulo *offerta economica*, ossia la dichiarazione, redatta secondo il *fac-simile* allegato al Bando e denominato **ALLEGATO B**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia in carta semplice, di un documento di identità (fronte retro), in corso di validità, del sottoscrittore.

Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

**L'offerta dovrà essere altresì corredata di tutte le giustificazioni relative alle voci di spesa che concorrono alla formazione del prezzo complessivo.**

In tale elaborato dovranno essere chiaramente esplicitati i costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

L'indicazione deve recare quindi le voci descrittive ed i relativi valori economici degli elementi che concorrono a determinare l'onere. I costi da riportare sono da riferirsi non genericamente alla gestione operativa della ditta offerente bensì alla gestione dell'appalto di cui all'oggetto.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a:

- trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla

legge;

- oneri di sicurezza;
- oneri contributivi e previdenziali;
- qualunque altro onere che risulti obbligatorio in forza di legge.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dell'offerta economica, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali.

Ai sensi dell'art. 2 del tariffario allegato al DPR n. 642 del 1972, l'offerta dovrà essere resa legale mediante **l'assolvimento dell'imposta di bollo, pari a euro 16,00**. L'imposta di bollo potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi:

- mediante apposizione sull'offerta di "contrassegni telematici" di tipo autoadesivi rilasciati da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (es. rivendita autorizzata);
- in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati, riportando sull'offerta economica gli estremi dell'atto autorizzativi all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

L'offerta dovrà essere scritta in lingua italiana e avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina dell'art. 45 del D.Lgs. n°50/2016. In sede di offerta, le imprese raggruppande dovranno indicare a quale di esse, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (Cfr. art. 48, comma 15 D.Lgs. n°50/2016).

**4.3.B)** inserire a sistema, nell'apposito campo, l'importo complessivo del servizio, in cifre e in lettere, offerto IVA esclusa.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo dell'offerta prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

**4.3.C)** Eventuale motivata e comprovata dichiarazione in carta libera dell'offerente, attestante quali parti delle informazioni fornite a giustificazione dell'offerta economica presentata costituiscano segreti tecnici o commerciali.

## ART. 5

### PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E PROFILI PROCEDURALI

##### 5.1. Procedura di Gara e Criteri di Aggiudicazione

L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione e con l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo punto 5.2.

La procedura di gara sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata, secondo quanto previsto dall'art. 77 comma 12 del D.Lgs. n°50/2016, come modificato dal D.Lgs 57/2017 e dalle Linee Guida ANAC n. 5 del 16.11.2016 aggiornate con delibera ANAC n. 4 del 10.01.2018. In ogni caso, l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, è stato sospeso fino al 30.06.2023 dall'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. n. 32/2019 convertito dalla L. n. 77/2020, pur restando ferma la disposizione di individuare i commissari secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

I lavori della Commissione si svolgeranno presso la sede dell'Area Sociale e Pubblica Istruzione del Comune di Sanluri, in via A.R. Villasanta, 17 – 09025 Sanluri, per l'esame e la verifica della regolarità della documentazione presentata, ai fini dell'ammissione alle successive fasi della gara.

I lavori proseguiranno in seduta non pubblica per la valutazione delle offerte tecniche e la conseguente attribuzione dei punteggi. Allo scopo la commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute.

Presso la sede sopra indicata e in data che verrà comunicata successivamente ai partecipanti alla gara (tramite mail, PEC o altro mezzo ritenuto idoneo) si procederà in seduta pubblica alla comunicazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica nonché all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione di gara procede alla verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n°50/2016.

Ad avvenuta verifica dell'anomalia di una o più offerte ed eseguito il procedimento per l'analisi delle giustificazioni, la Commissione giudicatrice procederà alla rielaborazione della graduatoria, per la proposta della stessa all'organo competente all'aggiudicazione.

L'offerta formulata, secondo quanto sopra indicato, vincola immediatamente l'offerente per n° 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 32 del D.Lgs. n°50/2016 comma 4 e dell'art. 15 della L.R. 07.08.2007, n°5, commi 5 e 6.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto. A parità di punteggio l'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Il presidente della Commissione giudicatrice potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della documentazione presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi.

L'Amministrazione si riserva, motivatamente, di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n°50/2016, o economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

## **5.2. Criteri di valutazione dell'offerta e profili procedurali.**

La presente gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei parametri e con i pesi di seguito indicati:

<b>Criterio</b>	<b>Valore Massimo</b>
Merito Tecnico	80
Prezzo	20
<b>Totale</b>	<b>100</b>

### **5.2.A**

#### **MERITO TECNICO (INCIDENZA 80%)**

Il progetto di gestione del servizio dovrà essere redatto secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto.

Il Merito Tecnico è valutato secondo i seguenti criteri:

**5.2.A1 Vetustà del MEZZO DA UTILIZZARE nell'espletamento del Servizio - valore massimo 12 punti. Nel caso in cui il mezzo in questione sia idoneo anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap e/o non deambulanti, il valore massimo dei punti sarà pari a 14**

<b>ANNO IMMATRICOLAZIONE MEZZO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE MASSIMO</b> (mezzo NON idoneo per handicap fisico)	<b>VALORE MASSIMO</b> (mezzo IDONEO per handicap fisico)
Mezzo Immatricolato nell'anno 2013	0,1	<b>12 PUNTI</b>	<b>14 PUNTI</b>
Mezzo Immatricolato nell'anno 2014	0,2		
Mezzo Immatricolato nell'anno 2015	0,3		
Mezzo Immatricolato nell'anno 2016	0,4		
Mezzo Immatricolato nell'anno 2017	0,5		
Mezzo Immatricolato nell'anno 2018	0,6		
Mezzo Immatricolato nell'anno 2019	0,7		
Mezzo Immatricolato nell'anno 2020	0,8		
Mezzo Immatricolato nell'anno 2021	0,9		
Mezzo Immatricolato nell'anno 2022	1,0		

**5.2.A1bis Vetustà del MEZZO SOSTITUTIVO DA UTILIZZARE nell'espletamento del Servizio (valore massimo 4 PUNTI)**

<b>ANNO IMMATRICOLAZIONE MEZZO SOSTITUTIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE MASSIMO</b>
Mezzo Immatricolato nell'anno 20013	0,1	<b>4 PUNTI</b>
Mezzo Immatricolato nell'anno 2014	0,2	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2015	0,3	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2016	0,4	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2017	0,5	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2018	0,6	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2019	0,7	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2020	0,8	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2021	0,9	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2022	1,0	

**Punteggio complessivo ottenibile per il presente punto: 18,00 punti**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la data di immatricolazione e le caratteristiche tecniche degli automezzi indicati mediante la richiesta di copia del libretto di circolazione/omologazione.

**5.2.A2 Classe EURO del MEZZO DA UTILIZZARE nell'espletamento del Servizio (valore massimo 8 PUNTI)**

<b>ANNO IMMATRICOLAZIONE</b>	<b>CLASSE EURO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE MASSIMO</b>
Mezzo Immatricolato nell'anno 2013	EURO 5	0,1	<b>8 PUNTI</b>
Mezzo Immatricolato nell'anno 2014		0,2	

Mezzo Immatricolato nell'anno 2015		0,3	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2016		0,4	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2017		0,5	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2018		0,6	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2019		0,7	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2020		0,8	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2021	EURO 6	0,9	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2022		1,0	

**5.2.A2bis Classe EURO del MEZZO SOSTITUTIVO DA UTILIZZARE nell'espletamento del Servizio (valore massimo 3 PUNTI)**

ANNO IMMATRICOLAZIONE	CLASSE EURO	INDICATORE	VALORE MASSIMO
Mezzo Immatricolato nell'anno 2013	EURO 5	0,1	<b>3 PUNTI</b>
Mezzo Immatricolato nell'anno 2014		0,2	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2015		0,3	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2016		0,4	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2017		0,5	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2018		0,6	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2019		0,7	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2020		0,8	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2021	EURO 6	0,9	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2022		1,0	

**Punteggio complessivo ottenibile per il presente punto: 11,00 punti**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la data di immatricolazione e le caratteristiche tecniche degli automezzi indicati mediante la richiesta di copia del libretto di circolazione/omologazione

**5.2.A3 Vetustà del mezzo, DIVERSO DA QUELLO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 5.2.A.1, attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap e/o non deambulanti (valore massimo 3 PUNTI)**

Nel caso in cui la Ditta garantisca, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente, un ulteriore mezzo, diverso da quello di cui al precedente punto 5.2.A.1, idoneo per il trasporto di soggetti portatori di handicap e/o non deambulanti, da utilizzare al bisogno a seguito di espressa richiesta del Committente.

ANNO IMMATRICOLAZIONE MEZZO PER HANDICAP	INDICATORE	VALORE MASSIMO
Mezzo Immatricolato nell'anno 2013	0,1	<b>3 PUNTI</b>
Mezzo Immatricolato nell'anno 2014	0,2	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2015	0,3	

Mezzo Immatricolato nell'anno 2016	0,4	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2017	0,5	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2018	0,6	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2019	0,7	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2020	0,8	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2021	0,9	
Mezzo Immatricolato nell'anno 2022	1,0	

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la data di immatricolazione e le caratteristiche tecniche degli automezzi indicati mediante la richiesta di copia del libretto di circolazione/omologazione

#### **5.2.A4 Chilometri aggiuntivi (valore massimo 22 PUNTI)**

Qualora il Concorrente si impegni ad effettuare dei chilometri aggiuntivi per l'effettuazione del servizio in oggetto, per attività scolastiche ed extrascolastiche, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente oltre a quelli previsti dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto:

CHILOMETRI AGGIUNTIVI	INDICATORE	VALORE MASSIMO
Fino a Km 560	0,1	<b>22 PUNTI</b>
Fino a Km 1120	0,2	
Fino a Km 1680	0,3	
Fino a Km 2240	0,4	
Fino a Km 2800	0,5	
Fino a Km 3360	0,6	
Fino a Km 3920	0,7	
Fino a Km 4480	0,8	
Fino a Km 5040	0,9	
Fino a Km 5600	1,0	

#### **5.2.A5 Sorveglianza e vigilanza alunni c/o sedi scolastiche (valore massimo 21 PUNTI)**

Qualora il Concorrente si impegni a garantire, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente, un Servizio di sorveglianza e vigilanza degli alunni presso le sedi scolastiche durante le frazioni di tempo:

- di attesa dell'avvio delle lezioni (entrata);
- di attesa dello scuolabus.

SORVEGLIANZA e VIGILANZA ALUNNI C/O SEDI SCOLASTICHE	INDICATORE	VALORE MASSIMO
c/o una sede scolastica, Servizio di entrata alunni	0,5	<b>21 PUNTI</b>
c/o una sede scolastica, Servizio di entrata e uscita alunni	0,6	
c/o due sedi scolastiche, Servizio di entrata alunni	0,7	



c/o due sedi scolastiche, Servizio di entrata e uscita alunni	0,8	
c/o tre sedi scolastiche, Servizio di entrata alunni	0,9	
c/o tre sedi scolastiche, Servizio di entrata e uscita alunni	1,0	

### **N.B.**

Le sedi interessate sono le seguenti:

- Scuola dell'Infanzia e Primaria di via Giovanni XXIII – Sanluri;
- Scuola dell'Infanzia c/o Parco comunale S'Arei – Sanluri;
- Scuola dell'Infanzia San Raimondo - Sanluri;
- Scuola Secondaria di Primo Grado, via C. Felice – Sanluri;

Per ragioni organizzative e/o di carattere logistico, le sedi scolastiche potrebbero subire delle variazioni durante il corso degli AA.SS. previsti in appalto

### **5.2.A6 Altri Servizi aggiuntivi (valore massimo 5 PUNTI)**

Le ditte partecipanti potranno inoltre presentare un documento descrittivo di ulteriori servizi aggiuntivi offerti in sede di gara secondo le seguenti caratteristiche: non più di due pagine (un foglio in formato A4, orientamento verticale, interlinea 1,5 punti, carattere *Arial* 12) sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante.

Per **Servizi Aggiuntivi** s'intendono quelle proposte migliorative e/o integrative del Servizio, rispetto a quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso in cui i servizi aggiuntivi presentati non apportino un contributo significativo al complessivo progetto di gestione del servizio in oggetto, la Commissione non attribuirà alcun punteggio.

Gli eventuali servizi aggiuntivi non dovranno modificare le modalità di effettuazione del servizio previste nel capitolato speciale ma, soltanto integrarlo, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per il Comune.

L'impegno eventualmente assunto si intende vincolante per il concorrente, per cui verrà indicato nel contratto e nel caso di inadempimento si procederà ad applicare le sanzioni ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il punteggio di cui al presente articolo sarà attribuito, a discrezione della Commissione di gara, in base alla validità ed utilità del progetto.

La Commissione procederà alla valutazione dei suddetti servizi aggiuntivi secondo i seguenti indicatori:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO	INDICATORE	VALORE MASSIMO
<u>non valutabile</u> – l'argomento trattato non contiene alcun elemento di congruità con l'oggetto	0	<b>5 PUNTI</b>
<u>inadeguato</u> – l'argomento trattato contiene un solo e minimo elemento di congruità con l'oggetto	0,1	
<u>scarso</u> – l'argomento trattato contiene pochi e minimi elementi di congruità con l'oggetto	0,2	
<u>insufficiente</u> – l'argomento trattato contiene pochi e più che minimi elementi di congruità con l'oggetto	0,3	
<u>sufficiente</u> – l'argomento è trattato sinteticamente e contiene apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto	0,4	

<u>più che sufficiente</u> – l'argomento è trattato adeguatamente e contiene più che apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto	0,5	
<u>discreto</u> – l'argomento è trattato adeguatamente e contiene discreti elementi di congruità con l'oggetto	0,6	
<u>buono</u> – L'argomento è trattato diffusamente e contiene alcuni elementi di buon livello qualitativo	0,7	
<u>distinto</u> – l'argomento è trattato diffusamente e contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di buon livello qualitativo	0,8	
<u>ottimo</u> – L'argomento è trattato ampiamente, contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di ottimo livello qualitativo	0,9	
<u>eccellente</u> – L'argomento è trattato in maniera profonda e completa, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e di altissimo livello qualitativo	1,0	

### **VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

La Commissione procederà alla valutazione dell'offerta tecnica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa effettuato con l'applicazione del metodo aggregativo-compensativo, secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale degli elementi/sub-elementi;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito all'elemento/sub-elemento (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/sub-elemento (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati, per quanto riguarda l'offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (punto IIa.4 dell'allegato P) – per ciascun elemento/sub-elemento– secondo quanto di seguito specificato:

- coefficiente 1,0: eccellente – l'argomento è trattato in maniera profonda e completa, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e di altissimo livello qualitativo;
- coefficiente 0,9: ottimo – l'argomento è trattato ampiamente, contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di ottimo livello qualitativo;
- coefficiente 0,8: distinto – l'argomento è trattato diffusamente e contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di buon livello qualitativo;
- coefficiente 0,7: buono – L'argomento è trattato diffusamente e contiene alcuni elementi di buon livello qualitativo;
- coefficiente 0,6: discreto – l'argomento è trattato adeguatamente e contiene discreti elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,5: più che sufficiente – l'argomento è trattato adeguatamente e contiene più che apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,4: sufficiente – l'argomento è trattato sinteticamente e contiene apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,3: insufficiente – l'argomento trattato contiene pochi e più che minimi elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,2: scarso – l'argomento trattato contiene pochi e minimi elementi di congruità con l'oggetto;

- coefficiente 0,1: inadeguato – l'argomento trattato contiene un solo e minimo elemento di congruità con l'oggetto;
- coefficiente zero: non valutabile – l'argomento trattato non contiene alcun elemento di congruità con l'oggetto.

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione.

Ai fini dell'offerta non sono presi in considerazione eventuali contenuti della proposta progettuale che non si traducono in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera.

I coefficienti  $V(a)$   $i$  da applicare nella formula verranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante la seguente procedura: una volta terminata l'attribuzione dei coefficienti da parte di ogni commissario per tutti i sub-elementi per ognuna delle offerte dei concorrenti, si procederà, per ogni sub-elemento, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi. Pertanto per ciascun sub-elemento verrà individuata la media più alta che verrà posta uguale a 1 e si proporzioneranno a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate stabilendo così i punti da attribuire a ciascun sub-elemento. Successivamente, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, si renderà necessario determinare i punti da attribuire a ciascun elemento tramite la riparametrazione dei punti attribuiti ai sub-elementi.

Si precisa che in presenza di una sola offerta non si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti ai sub elementi.

In base ai valori dei coefficienti definitivi  $V(a)$   $i$  riparametrati e ai pesi  $W_i$  attribuiti a ciascun elemento si otterrà il punteggio tecnico complessivo di ciascuna ditta partecipante.

Nella valutazione dell'offerta tecnica l'arrotondamento alla seconda cifra decimale riguarderà solo il punteggio tecnico finale.

Non saranno oggetto di valutazione economica e pertanto non saranno ammessi alla fase di apertura dell'offerta economica, le imprese che abbiano ottenuto un punteggio tecnico inferiore a 40/80, in quanto il progetto presentato è ritenuto globalmente insufficiente.

Le eventuali proposte innovative e migliorative non dovranno modificare le modalità di effettuazione del servizio previste nel Capitolato speciale, ma soltanto integrarlo, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

L'impegno eventualmente assunto si intende vincolante per il concorrente, per cui sarà indicato nel contratto e, nel caso di inadempimento, si procederà ad applicare le sanzioni ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto.

## 5.2.B

### PREZZO (INCIDENZA 20%)

Il prezzo a base di gara è €88.085,72 IVA esclusa (€96.894,29 Iva 10% inclusa), più €1.761,71 (IVA 22% inclusa) pari al 2% per oneri di sicurezza sul lavoro più €1.344,00 (IVA 22 % inclusa) per *Oneri Rischi interferenti* (non soggetti a ribasso).

Tale prezzo si intende onnicomprensivo di tutti i servizi, prestazioni del personale, spese ed ogni altro onere espresso e non nel Capitolato Speciale d' Appalto, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

Al prezzo sarà assegnato un punteggio massimo di 20 punti attraverso l'applicazione della seguente formula:

$C_i$	(per $A_i \leq A_{soglia}$ )	=	$X * A_i / A_{soglia}$
$C_i$	(per $A_i > A_{soglia}$ )	=	$X + (1.00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove

$C_i$	=	coefficiente attribuito al concorrente <i>i</i> -esimo
$A_i$	=	valore dell'offerta ( <i>ribasso</i> ) del concorrente
$A_{soglia}$	=	media aritmetica dei valori delle offerte ( <i>ribasso sul prezzo</i> ) dei concorrenti
$X$	=	0.90

Nella valutazione dell'offerta economica si procederà con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale del risultato finale.

A parità di punteggio, l'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta deve essere corredata di tutte le giustificazioni relative alle voci di spesa che concorrono a formare il prezzo complessivo.

Non sono ammesse (ai sensi dell'art. 97 D.Lgs n. 50/2016) giustificazioni in relazione a:

- trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- oneri di sicurezza;
- oneri contributivi e/o previdenziali;
- qualunque altro onere che risulti obbligatorio in forza di legge.

#### **ART. 6**

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D.Lgs 56-2017 in vigore dal 20.05.2017), le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (articolo 85 del D. Lgs. 50/2016), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **ART. 7**

### **LOTTO C.I.G.**

In conformità a quanto disposto con la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1197 del 18.12.2019 il Lotto C.I.G. identificante la procedura è il seguente: **9444863383**

#### **ART. 8**

### **SPESA**

Spesa finanziata dal Bilancio Comunale anni 2022 e 2023

#### **ART. 9**

### **ALTRE INFORMAZIONI**

Ogni altra informazione sul contenuto e sulle modalità di presentazione delle offerte è contenuta nel Capitolato speciale d'appalto.

Oltre il termine stabilito dal bando non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento di altre offerte.

L'istanza e le dichiarazioni sostitutive, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione semplice di un legale rappresentante, corredata dalla fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del DPR n°445/2000). Si precisa che nel caso in cui l'istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive siano sottoscritte dal medesimo legale rappresentante del concorrente, sarà sufficiente allegare una sola fotocopia di un documento di identità.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti. Sulle dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e saranno esclusi gli offerenti che abbiano reso false dichiarazioni (fatto salvo il disposto dell'art. 76 del DPR n°445/2000).

La mancanza di uno dei documenti richiesti, la non esatta ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente bando e/o nel capitolato richieste espressamente a pena di esclusione, comporteranno l'esclusione dalla gara, fatta salva l'applicazione del soccorso istruttorio se ed in quanto possibile.

#### **ART. 10**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del combinato disposto del *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs n. 101 del 10.08.2018, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati dal Comune di Sanluri esclusivamente in funzione e per i fini della gara, secondo le condizioni e i termini contenuti nell'*Informativa sul Trattamento dei dati personali*, allegata ai documenti di gara per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO H**);

#### **ART. 11**

#### **R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)**

Per le finalità di cui al presente atto e ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 il RUP è individuato nell'Istruttore Amministrativo Ufficio Pubblica Istruzione, sig.ra Maria Cristina Zedda, Telefono 070/9383305 - indirizzo e-mail [mc.zedda@comune.sanluri.su.it](mailto:mc.zedda@comune.sanluri.su.it) .

**Sanluri, li 13.10.2022**

**La Responsabile dell'Area Sociale e Pubblica Istruzione  
Graziella Doi**



# CITTÀ DI SANLURI

AREA SOCIALE  
PUBBLICA ISTRUZIONE

## NOTE

***Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.***

***“Codice dei contratti pubblici”***

(ultimi aggiornamenti: Legge n. 238 del 2021)

**Art. 80 - *Motivi di esclusione***

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta Fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva, sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.0000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del



codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 dall'articolo 110;

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

c-Bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente a sette e cinque anni di reclusione, la durata dell'esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata di esclusione è pari a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.